

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1777 DEL CONSIGLIO**del 5 ottobre 2021****che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all'elettricità forniti nel comune di Campione d'Italia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 7 agosto 2020 le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all'elettricità forniti nel comune di Campione d'Italia conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. L'Italia ha comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 19 gennaio 2021.
- (2) Il comune di Campione d'Italia è un'exclave italiana in Svizzera con un'estensione geografica molto limitata e una popolazione esigua. La zona montagnosa limita lo sviluppo urbano, l'insediamento di attività industriali e la sua accessibilità complessiva. La posizione geografica, la mancanza di accesso alla rete del gas naturale e le rigide condizioni climatiche comportano elevati costi di fornitura di prodotti energetici a Campione d'Italia sia dalla Svizzera che dall'Italia. Inoltre, l'ingresso di Campione d'Italia nel territorio doganale dell'Unione il 1° gennaio 2020 ha comportato un aumento dei costi energetici per le famiglie e le imprese. Inoltre, Campione d'Italia sta vivendo una grave crisi economica, aggravata dalla pandemia di COVID-19.
- (3) Al fine di attenuare gli elevati costi energetici a Campione d'Italia, la tassazione su alcuni prodotti energetici dovrebbe essere ridotta.
- (4) La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il corretto funzionamento del mercato interno e non può essere considerata incompatibile con la politica unionale in materia di ambiente, energia e trasporti. Le aliquote di tassazione ridotte sia per il gasolio che per l'elettricità rimarrebbero pari o superiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva 2003/96/CE e compenserebbero in parte l'aumento dei costi energetici nel comune di Campione d'Italia. Questo sgravio non è cumulabile con altri tipi di agevolazioni fiscali.
- (5) È opportuno pertanto autorizzare l'Italia ad applicare, aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all'elettricità erogati nel comune di Campione d'Italia.
- (6) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga, in particolare evitare gli effetti destabilizzanti dovuti alle attuali condizioni economiche, sociali e geografiche di Campione d'Italia e assicurare condizioni di parità mediante l'attenuazione degli elevati costi energetici, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Prevedendo l'applicazione a partire da una data anteriore all'entrata in vigore della misura di deroga, si rispettano le legittime aspettative degli operatori del mercato e dei privati cittadini, in quanto la misura di deroga non ne intacca i diritti e obblighi.

(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

